

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13842 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udiienza: 26/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARACENO ALFIO nato a AUGUSTA il 01/11/1965

avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
relativamente al capo A e rigetto nel resto.

E' presente l'avvocato CARROZZA RAFFAELE del foro di SIRACUSA in difesa di
SARACENO ALFIO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 25 novembre 2016, con cui Saraceno Alfio era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, primo comma (capo A) e 582 e 585 cod. pen. (capi B ed E) (furto di una banconota di cinquanta euro, di un telefonino e delle chiavi di casa; lesioni in danno di Cumella Giuseppa guaribili in giorni cinque e di Galati Salvatore guaribili in giorni venti).

La vicenda trae origine dalla denuncia - querela presentata da Cumella Giuseppa nei confronti di Saraceno Alfio, suo ex convivente, il quale l'aveva accusata di intrattenere una relazione sentimentale con tale Galati Salvatore, persona da lei conosciuta solo di vista e su Facebook.

Dopo una lite, che aveva causato la loro momentanea separazione, il Saraceno la convinceva ad aprire la porta con la scusa di dover prelevare indumenti personali, ma poi sottraeva la somma di euro cinquanta, il telefono cellulare e le chiavi di casa dalla borsa della Cumella e l'aggrediva causandole lesioni. Al pronto soccorso la Cumella incontrava il Galati, anche lui malmenato dal Saraceno in tale circostanza.

Secondo la Corte di appello, emergeva un nesso di strumentalità tra l'ingresso del Saraceno nell'abitazione della Cumella e la sottrazione dei beni; esso era collegato alla gelosia del Saraceno, il quale prelevava proprio chiavi e telefono cellulare, occorrenti a verificare l'esistenza e il prosieguo della presunta relazione.

2. Il Saraceno, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di furto in appartamento di cui al capo A).

Si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'effettività e la definitività della sottrazione anche alla luce del comportamento successivamente tenuto dalla vittima, al fine di stabilire se poteva configurarsi una sua tolleranza equiparabile alla scriminante del consenso dell'avente diritto.

Mancava, infatti, il requisito oggettivo dell'impossessamento del bene, in quanto successivamente al fatto la Cumella era tornata a vivere col Saraceno, come se avesse accettato l'azione del compagno.

Non sussisteva neanche il dolo del reato in questione, in quanto la sottrazione era avvenuta al solo fine di controllare la compagna e l'esistenza di una sua relazione col Galati; inoltre, il prelievo della somma di euro cinquanta costituiva la punizione per il tradimento subito.

Pur premettendo l'esposizione dei rilievi difensivi qui sopra riportati, la Corte territoriale ometteva ogni loro esame.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato di cui al capo A) in quello previsto dall'art. 624 cod. pen.

Si osserva che la fattispecie in esame rientrava in quella di furto semplice per l'assenza del nesso finalistico tra l'ingresso nell'altrui abitazione e la sottrazione dei beni ivi rinvenuti. Al contrario, la Corte di merito aveva ritenuto sufficiente un mero e non meglio specificato nesso di strumentalità tra movente e beni sottratti.

2.3. Vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.

Si rileva che gli effetti della perdita del telefonino e del costo per il suo riacquisto erano stati erroneamente cumulati. Inoltre, il danno doveva essere valutato in relazione alle conseguenze consistenti nella necessità di cambio della serratura incompatibili con la successiva riappacificazione.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. di cui al capo B).

Si deduce la sussistenza di una notevole divergenza tra le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze del certificato medico circa la parte dell'orecchio in cui la vittima aveva riportato le lesioni (rispettivamente sinistra e destra); l'organo giudicante non ha fornito nessuna spiegazione circa l'insanabile contrasto evidenziato dalla difesa.

2.5. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui agli artt. 582 e 585 di cui al capo E).

Si rileva che, alla luce del carattere contingente ed episodico della gelosia ispiratrice del gesto, occorre prevedere un aumento di entità più lieve per il reato satellite di lesioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili, mentre il quinto motivo di ricorso resta pregiudicato.


2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza del requisito oggettivo dell'impossessamento del bene del reato di furto in appartamento di cui al capo A) per la tolleranza della condotta del Saraceno da parte di Cumella Giuseppa e del dolo specifico, è manifestamente infondato.

2.1. In ordine al primo profilo, non vi sono dubbi sulla ricorrenza del requisito dell'impossessamento dei beni di proprietà della Cumella, che erano stati materialmente asportati dall'abitazione della persona offesa.

2.2. Il secondo tema inerente alla configurabilità del dolo specifico merita un approfondimento, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia.

2.2.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico - patrimoniale (Sez. 5, n. 25821 del 05/04/2019, El Sheshtawi, Rv. 276516; Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561, relativa a fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità «di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei»; Sez. 4, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, Rv. 245742). Talora, si specifica che esso consiste nella finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319, relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse essere integrato il fine di profitto nella condotta degli imputati che, a soli fini dimostrativi, si erano appropriati di un rilevante numero di cani di razza per sottrarli al regime di segregazione di uno stabbulario).

Le argomentazioni poste a sostegno di tale orientamento sono le seguenti: a) l'inserimento del furto in abitazione tra i delitti contro il patrimonio, quale bene/interesse tutelato dalla norma evocata; b) l'esigenza di non vanificare la funzione del dolo specifico, consistente nel limitare i fatti punibili a titolo di furto; c) l'individuazione di una linea di demarcazione tra il furto ed altre figure di reato non caratterizzate dallo scopo di profitto da parte dell'agente, della costruzione della fattispecie di furto non solo sulla base oggettivistica dell'offesa patrimoniale arrecata alla vittima, ma anche su quella, ad impronta soggettivistica, del profitto dell'agente; d) la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, per evitare di ampliare a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o di estenderla a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad una *interpretatio abrogans* del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto *in re ipsa*, coincidente con il movente dell'azione.

 2.2.2. Un secondo filone giurisprudenziale rileva che, in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale; non ha, perciò, necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere

quindi ad altre finalità di vantaggio per l'agente, anche di vendetta, di ritorsione o di dispetto (Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906; Sez. 5, n. 5467 del 25/10/2018, dep. 2019, non massimata, in fattispecie di sottrazione per gelosia del cellulare dell'ex compagna; Sez. 5, n. 21579 del 08/04/2015, B., Rv. 263678; Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254372; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593; Sez. 5, n. 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679).

Questo Collegio aderisce a tale tradizionale orientamento, secondo cui il fine di trarre profitto dal bene della vita illecitamente acquisito si identifica nell'intenzione di trarre dal bene una qualsiasi utilità, anche di natura esclusivamente personale e non economica.

Il fine può ben consistere nell'appropriarsi per un periodo apprezzabile di tempo della cosa mobile altrui, anche se solo a scopo emulativo. La limitazione della punibilità delle condotte di volontaria sottrazione ed impossessamento di cose mobili altrui alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità economiche priverebbe di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche, laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevole possibilità di aggressione determinata dalla natura «mobile» di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni dettate da fini di locupletazione.

Occorre necessariamente identificare il fine di profitto con la soggettiva utilità perseguita dall'agente con l'appropriazione della cosa. Una diversa interpretazione, infatti, determinerebbe un restringimento eccessivo della tutela penale.

Ciò emerge dall'analisi di numerose ipotesi esemplificative, da inquadrare nel delitto di furto: a) la sottrazione di bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, dovendosi considerare il danneggiamento conseguente all'*amotio* della *res* quale fatto non punibile; b) il furto nell'interesse della vittima (sottrazione per impedire che il bene sia carpito o distrutto da terzi; sottrazione di cose allo scialacquatore per impedirgli di dissiparle; sottrazione di alcool all'alcolizzato), talora considerato come ipotesi di assenza del fine di profitto e quindi non punibile per carenza di dolo specifico, da risolvere invece verificando l'eventuale operatività di una causa di giustificazione; c) il furto determinato da motivazioni emulative o affettive; d) la sottrazione di beni non commerciabili.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. in quello di cui all'art. 624 cod. pen. per l'assenza del nesso finalistico tra l'ingresso nell'altrui abitazione e la sottrazione dei beni ivi rinvenuti, è fondato.

Va premesso che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico – e non un mero collegamento occasionale – fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis, primo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Filippelli, Rv. 275637, in fattispecie relativa al furto di due telefoni cellulari, in cui la Corte ha confermato la condanna riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen. sul presupposto che l'imputato, in quanto fratellastro della persona offesa, aveva libero accesso all'abitazione di questa e dei suoi genitori; Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D'Ambrogio, Rv. 276087).


Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie la Corte di appello ha rilevato che l'introduzione del Saraceno nell'abitazione era stata determinata esclusivamente dall'esigenza di acquisire la disponibilità del telefono occorrente per verificare l'esistenza di un'eventuale relazione sentimentale tra la Cumella ed altro soggetto.

Tale motivazione appare del tutto insufficiente alla luce delle osservazioni formulate dalla difesa del Saraceno, che contestava di aver violato il domicilio della compagna.

La Corte territoriale, infatti, non ha adeguatamente approfondito il tema dell'effettiva introduzione nell'abitazione altrui, requisito essenziale ai fini della configurabilità del reato, non chiarendo plurime circostanze utili al riguardo: a) il periodo di convivenza tra il Saraceno e la Cumella; b) l'eventuale prosecuzione della convivenza successivamente al litigio; c) l'epoca della ripresa della convivenza. Ovviamente, infatti, non ricorre un'ipotesi di "introduzione nell'altrui abitazione", nel caso di convivenza o di rientro in casa dopo un semplice litigio o un allontanamento meramente temporaneo: in tal caso non sussisterebbe lo *ius excludendi* in capo alla Cumella.

In proposito, deve osservarsi l'indefettibilità di tale elemento del reato, affinché si possa integrare la maggior offensività che giustifica la previsione di una pena maggiormente elevata rispetto al reato di furto comune di cui all'art. 624 cod. pen.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà approfondire tale aspetto ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

 4. Il quarto motivo, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, con cui si deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni della Cumella, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha fornito una motivazione lineare e coerente sul punto, sottolineando che la dichiarazione della medesima di aver subito lesioni all'orecchio sinistro anziché al destro, non ne comportava l'inattendibilità, in base a quanto emergente dalla certificazione medica, dalle dichiarazioni del Galati e dal riscontro dell'entità delle lesioni cagionate oltre che alla Cumella anche allo stesso Galati, suo presunto amante.

5. Il terzo motivo, con cui si censura la motivazione relativamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato.

In proposito appare dirimente l'orientamento espresso in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di furto, come afferma la giurisprudenza di legittimità ampiamente prevalente e qui condivisa, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791).

La Corte territoriale ha correttamente rilevato che non può essere di speciale tenuità il danno patrimoniale riscontrabile alla luce del valore economico dei beni sottratti (telefono cellulare e relativa scheda telefonica).

6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, limitatamente al reato di cui al capo A).

Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili e il quinto motivo riguardante il trattamento sanzionatorio resta impregiudicato.

Ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., va dichiarata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B) ed E).

P. Q. M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania altra sezione. Dichiara inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e impregiudicato il quinto riguardante il trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B ed E.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere estensore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2019.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

CAPOCANTIERE